



UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI OLTREPADANI

PROVINCIA DI PAVIA

DETERMINAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI VARI

UFFICIO AFFARI GENERALI

N. 3 DEL 13/01/2025

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO IN MATERIA AMBIENTALE ALLA SOCIETA' TRA AVVOCATI SELLA TORLASCHI DI MILANO - CIG: B5285BE538.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI VARI

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti*

- l'art. 50 comma 10 in cui si prevede che il Sindaco nomina i responsabili dei servizi e degli uffici, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché dallo statuto e dal regolamento comunale;
- l'art. 107 che individua le competenze attribuite ai dirigenti e il successivo art. 109 che precisa che, nei comuni privi di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'art. 107 possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici e dei servizi;

Viste e richiamate le funzioni attribuite al Responsabile dei Servizi Amministrativi Vari con Decreto del Presidente dell'Unione n. 2 del 10/05/2024;

Visto il Bilancio di Previsione 2025/2027 approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 18 del 23/12/2024 esecutiva ai sensi di legge, e le successive intervenute variazioni;

Dato atto che si esprime preventivamente parere favorevole in ordine al contenuto della presente, da punto di vista tecnico e contabile, ai sensi dell'art.49 del T.U.E.L. 18-08-2000 n.267;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale del Comune di Corana n. 1 del 08/01/2025 ad oggetto: *"INCARICO IN MATERIA AMBIENTALE ALLA SOCIETA' TRA AVVOCATI SELLA TORLASCHI DI MILANO"*;

Premesso che si rende necessario provvedere a quanto deliberato dalla Giunta comunale, procedendo all'affidamento del servizio di consulenza giuridica ed assistenza precontenziosa in materia ambientale a supporto delle scelte e dei provvedimenti da assumere da parte del Comune di

Corana a seguito presentazione istanza PAS per la pretesa localizzazione nel territorio comunale di un impianto di produzione di biometano avente una capacità di generazione pari a 500 Sm³/h prodotto da digestione anaerobica di matrici non costituite da rifiuti o costituite, anche parzialmente, da rifiuti ai quali si applica la procedura di cui all'art. 216 del D. Lgs. 3 aprile 2006 e s.m.i.;

Considerato che la proposta professionale pervenuta dalla Società tra avvocati s.r.l. Sella e Torlaschi con sede in Milano, Piazza Velasca n. 4 - P. IVA 13680140962 prevede un compenso a tariffa oraria pari ad € 240,00/ ora oltre iva, CPA e spese generali nella misura del 15% per l'attività effettivamente prestata sino all'importo di € 10.000,00, ridotto ad € 210,00/ora oltre tale importo, per una spesa stimata pari a Euro 4.800,00 oltre ad IVA 22% e CNAP 4% e spese generali nella misura del 15% e risulta congrua con gli attuali prezzi di mercato;

Visto l'art. 50 c. 1 lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 che prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di procedere all'affidamento diretto per forniture e servizi di importo inferiore ad Euro 140.000,00;

Dato atto che il servizio da acquisire è di importo stimato inferiore a € 5.000,00 e pertanto non è obbligatorio il ricorso al mercato elettronico, ai sensi del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, come da ultimo modificato dal D. Lgs. 209 del 31/12/2024 "Disposizioni integrative e correttive al Codice dei contratti pubblici";

Visto l'art. 192 del d.lgs. n. 267 del 18/08/2000, il quale prevede che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Precisato che:

- il fine che l'amministrazione intende raggiungere è l'affidamento del servizio di consulenza giuridica ed assistenza precontenziosa un materia ambientale;
- il contratto ha per oggetto il servizio di consulenza giuridica ed assistenza precontenziosa in materia ambientale supporto delle scelte e dei provvedimenti da assumere da parte del Comune di Corana a seguito presentazione istanza PAS per la pretesa localizzazione nel territorio comunale di un impianto di produzione di biometano avente una capacità di generazione pari a 500 Sm³/h prodotto da digestione anaerobica di matrici non costituite da rifiuti o costituite, anche parzialmente, da rifiuti ai quali si applica la procedura di cui all'art. 216 del D. Lgs. 3 aprile 2006 e s.m.i.;
- termini e modalità di pagamento: bonifico bancario a 30 gg;
- il contratto verrà stipulato mediante scambio di lettere commerciali;

Considerato che in sede di istruttoria del presente atto si è accertato che i beni in argomento non sono offerti dalle convenzioni Consip (art. 26 legge 488/1999 e ss.mm.)

Rilevato che:

- dai controlli effettuati, il citato operatore economico risulta essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al D.Lgs. n. 36/2023;

- il citato operatore economico risulta in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento;

Ritenuto, per le ragioni sopra esposte, di affidare il servizio in oggetto alla Società tra avvocati s.r.l. Sella e Torlaschi con sede in Milano, Piazza Velasca n. 4 - P. IVA 13680140962;

Atteso che, in data odierna è stato ottenuto dall'ANAC il CIG il cui numero attribuito è B5285BE538;

Accertato che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, ai sensi dell'art. 9, comma 1 del d.l. n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009, e che la spesa di Euro 4.800,00 oltre ad IVA 22% e CNAP 4% e spese generali nella misura del 15% trova imputazione e disponibilità sul capitolo 140/4/7 "Incarichi libero professionali di studi, ricerca e progettazione varia" del Bilancio di Previsione 2025/2027 Esercizio 2025;

Visto il d.lgs. 81/2008 e, in particolare, l'art. 26, co. 6, in materia di rischi interferenziali;

Vista la determinazione dell'Autorità per la vigilanza n. 3 del 05/03/2008, in materia di rischi interferenziali;

Vista la normativa in materia di conflitto di interessi:

- Art. 6 bis Legge 241/1990 – *"Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale"*;

- Art. 6 DPR 62/2013 – *"Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici."*;

- Art. 7 DPR 62/2013 – *"Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza."*;

Atteso che il sottoscritto responsabile non si trova in conflitto di interessi, neanche potenziale;

DETERMINA

- 1) di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto;
- 2) di affidare tramite affidamento diretto, ai sensi dell'art. dell'art. 50, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 36/2023, il servizio di consulenza giuridica ed assistenza precontenziosa in materia ambientale supporto delle scelte e dei provvedimenti da assumere da parte del

Comune di Corana a seguito presentazione istanza PAS per la pretesa localizzazione nel territorio comunale di un impianto di produzione di biometano avente una capacità di generazione pari a 500 Sm³/h prodotto da digestione anaerobica di matrici non costituite da rifiuti o costituite, anche parzialmente, da rifiuti ai quali si applica la procedura di cui all'art. 216 del D. Lgs. 3 aprile 2006 e s.m.i., per l'importo di Euro 4.800,00 oltre ad IVA 22% e CNAP 4% e spese generali nella misura del 15% a favore Società tra avvocati s.r.l. Sella e Torlaschi con sede in Milano, Piazza Velasca n. 4 - P. IVA 13680140962;

- 3) di impegnare la spesa totale di Euro 7.000,00 IVA inclusa trova imputazione e disponibilità sul capitolo 140/4/7 "Incarichi libero professionali di studi, ricerca e progettazione varia" del Bilancio di Previsione 2025/2027 Esercizio 2025;
- 4) di dare atto che la spesa per il presente approvvigionamento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio;
- 5) di dare atto che il CIG assegnato alla procedura in oggetto è B5285BE538;
- 6) di dare atto che dalla documentazione in atti, per la persona sopra designata, non risultano sussistere cause di incompatibilità e di conflitto di interessi in conformità alla disciplina vigente in materia;
- 7) di disporre che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al dirigente del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000, dando atto che la stessa diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione e sarà pubblicata sull'Albo Pretorio on line di questo Ente ai fini della generale conoscenza;
- 8) di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all'albo pretorio online e, inoltre, di adempiere, con l'esecutività del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. n. 36/2023;
- 9) di disporre, ai fini della trasparenza, che il presente provvedimento venga pubblicato ai sensi degli artt. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e 28, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023;
- 10) di disporre, a norma dell'art. 50, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023, la pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura del presente affidamento;
- 11) dare atto che si procederà alla liquidazione senza ulteriori atti e dietro presentazione di regolare fattura vistata dal responsabile del servizio.

Il Responsabile del Servizio
Rovati Roberta

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta che ai sensi dell'art. 153, 5° comma del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.

Silvano Pietra, lì 13/01/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rovati Roberta Rovati Roberta

VISTO PER LA COPERTURA MONETARIA

Si attesta la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di Finanza Pubblica (art.9 comma 1 lettera A punto 2 del D.Lgs n. 78/2009).

Silvano Pietra, lì 13/01/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rovati RobertaRovati Roberta

Impegni

<i>Anno</i>	<i>Imp.</i>	<i>Codice</i>	<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Importo €</i>
2025	5	01021	4	7	7.000,00

Accertamenti

<i>Anno</i>	<i>Acc.</i>	<i>Codice</i>	<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Importo €</i>

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

n. 14 del Registro Pubblicazioni

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 13/01/2025

Silvano Pietra, lì 13/01/2025

Il Responsabile del Servizio Rovati Roberta